

S T A T U T O  
della SOCIETA'

"FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA S.r.l."

TITOLO I - NATURA E ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

**Art. 1 - Denominazione e natura giuridica**

Ai sensi e per gli effetti degli art. 112 e 113 comma 1, lettera "c" del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed ai fini della gestione dei servizi di cui all'articolo 3 del presente Statuto, è costituita una società a responsabilità limitata denominata "FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA S.r.l. "(in breve "FERMO A.S.I.T.E. S.r.l.").

**Art. 2 - Sede della società**

La società ha la sua sede legale in Fermo (all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

**Art. 3 - Oggetto della società**

La società ha per oggetto:

- la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani, ivi compreso il servizio di raccolta differenziata, di rifiuti assimilati e assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e liquidi di ogni genere;
- la gestione della discarica controllata, di impianti di trattamento e recupero e delle attività a questi connesse;
- la progettazione, costruzione, manutenzione, adeguamento, organizzazione e riordino di servizi ed impianti di raccolta, smaltimento, trattamento e recupero rifiuti complementari e comunque connessi, per conto proprio e di terzi;
- l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore della raccolta rifiuti, della depurazione delle acque, della tutela dell'ambiente e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;
- l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche;
- l'esercizio delle attività agricole di cui all'art.2135 del Codice Civile, ivi comprese le attività di forestazione e silvicoltura di cui all'art.7 Legge 27 dicembre 1977 n.984;
- l'attività di consulenza e studio nelle materie ambientali ed energetiche, avvalendosi, ove necessario, di professionisti abilitati;
- l'attività di assunzione e gestione di appalti di servizi comunali, come segue:  
--- la gestione di impianti finalizzati alla produzione e di-

2

stribuzione di energia, del calore e dei gas, tra cui quelli derivanti da discarica;

--- la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto, con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi specie, ivi compreso il servizio di lavaggio strade e cassonetti;

--- la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di energia in genere e di telecomunicazioni;

--- la manutenzione e gestione del verde pubblico e di aree pubbliche attrezzate;

--la gestione degli impianti per l'espletamento del servizio mensa;

--- la distribuzione del gas metano;

--- la gestione dei servizi cimiteriali, nonché la gestione e manutenzione, anche straordinaria, di strutture cimiteriali;

--- il servizio di pulizia e manutenzione del litorale;

--- il servizio spazzamento neve;

--- il servizio trasporto scolastico;

--- il servizio autofficina e gestione parco veicoli;

--- la gestione dei lavori di manutenzione strade ed immobili comunali in genere;

---la gestione di parcheggi pubblici;

--- la gestione di mense scolastiche e di mense pubbliche in genere;

--- i servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche e private (come, ad esempio, strutture comunali, uffici giudiziari e strutture museali);

--- la gestione di Centri Elaborazione Dati;

--- la progettazione, realizzazione e gestione di progetti di "e-governement", ossia di progetti informatici per la gestione di pubbliche amministrazioni;

--- la progettazione e la realizzazione di sistemi informativi e telematici, la progettazione, realizzazione e gestione di siti web;

--- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi e attività e strutture connesse alla formazione e all'istruzione in genere, formazione che potrà essere effettuata anche a distanza (cosiddetta "e-learning");

--- la gestione di servizi ausiliari teatrali (come, ad esempio, biglietteria, sicurezza, pulizia);

--- la gestione servizi connessi ad eventi ed attività culturali e sportivi e relativa sicurezza;

--- la gestione di eventi ed impianti sportivi e la gestione della correlativa attività di sicurezza;

--- la gestione servizio di pulizia e custodia bagni pubblici;

--- la gestione di servizi di sicurezza in relazione alle attività, eventi e spettacoli realizzati da comuni;

--- la gestione di centri stampa e/o lo svolgimento di attività tipografica e/o litotipografica ed ogni attività connessa e/o collegata e/o strumentale.

La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui sopra per conto, del Comune di Fermo in misura non inferiore al 65% del proprio fatturato annuo desunto dall'ultimo bilancio approvato. Nel suddetto volume del 65% devono intendersi inclusi tutti i corrispettivi derivanti dal servizio "Discarica Comunale" e/o connessi e/o collegati, in quanto complesso di beni in precedenza di proprietà comunale e dallo stesso conferito alla Società. Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalla Società nell'anno precedente per i servizi e le attività svolti per conto del Comune di Fermo. Le attività ed i servizi che superano la soglia indicata al comma 2 possono essere svolti dalla Società per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante società controllate o collegate o mediante la partecipazione a raggruppamenti di imprese.

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti all'esercizio degli stessi. La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione ammissibili, quali concessioni ad'impresa, società di capitali temporanea terzi, associazione ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi. La società, inoltre, può partecipare a consorzi, a cooperative, a società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

La società potrà inoltre compiere per il conseguimento dell'oggetto sociale tutte le operazioni ad esso connesse, ivi compreso l'acquisto e l'affitto di terreni agricoli e forestali, l'acquisto di macchine agricole necessarie alla coltivazione dei fondi agricoli e forestali, nonché qualunque altra operazione mobiliare e/o immobiliare, finanziaria o debitoria necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Art. 4 - Erogazioni di altri servizi - convenzioni**

La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni im-

mobiliari e industriali, commerciali e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, rilasciare garanzie reali e personali nei limiti di legge, fruire di contratti in leasing anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. La società può, previa stipula di apposita convenzione, rivolgere servizi inerenti all'oggetto sociale ad essa affidati in altri Comuni. La società non potrà effettuare la raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla Legge n.1 del 02/01/1991 e dalla Legge n.197/91, nonché dal D.Lgs. n.385/93.

**Art. 5 - Durata**

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con le formalità stabilite dalla legge.

**Art. 6 - Capitale Sociale**

Il capitale sociale è di Euro 481.000 (quattrocentoottantunomila) ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale, unitarie ed indivisibili ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta dai soci. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche tramite conferimenti di beni in natura. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti nel termine prescritto, l'organo amministrativo diffida il socio moroso ad eseguirlo entro il termine di trenta (30) giorni. Decorso inutilmente tale termine, qualora l'organo amministrativo non ritenga utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, può vendere agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, la quota del socio moroso.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio di tale diritto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, previa contestuale richiesta, hanno diritto di pre-

lazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

In caso di partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale rimaste inoptate o di mancata esecuzione di conferimenti da parte di soci morosi, le quote di partecipazione potranno essere sottoscritte da parte di ente pubblico previa autorizzazione dell'Assemblea.

Il socio "Comune di Fermo" mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale, il socio "Comune di Fermo" esercita il diritto di opzione in modo da mantenere sempre una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte del socio "Comune di Fermo", la società si scioglie a norma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. Le variazioni del capitale sociale sono adottate, mediante deliberazione dell'assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### **Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni**

Il socio non può alienare le proprie quote, senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie quote sociali dovrà darne comunicazione scritta all'organo amministrativo, indicando l'entità della quota offerta in vendita e le condizioni praticate, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere. La società entro 30 (trenta) giorni dovrà darne comunicazione scritta a tutti gli altri soci; i soci nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e l'entità della quota, che intendono acquistare. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui al primo comma, le quote non optate dovranno essere offerte, mediante comunicazione scritta, agli altri soci proporzionalmente alle quote possedute, in caso di mancato acquisto da parte di questi ultimi, le quote potranno essere vendute esclusivamente ad altri enti pubblici.

Fermo quanto sopra, le quote possono essere trasferite, esclusivamente ad altri enti pubblici, previa autorizzazione dell'assemblea.

In caso di mancato assenso la società, entro 180 (centottanta) giorni, deve designare uno o più enti pubblici compratori che acquistino le quote al prezzo che sarà determinato da apposito perito nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società.

Trascorso inutilmente tale termine, il trasferimento delle quote può essere effettuato liberamente a prescindere dal mancato assenso.

Nel caso in cui la cessione potesse comportare una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte del socio "Comune di Fermo" al di sotto del 51% (cinquantuno per cento), il venditore sarà obbligato a cedere le sue quote in modo tale che la suddetta percentuale di partecipazione a favore del socio "Comune di Fermo" sia rispettata.

#### **Art. 8 - Recesso del socio**

Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge.

Compete inoltre il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Per quanto non specificatamente previsto e per le modalità di determinazione del valore del patrimonio sociale, si applicano le disposizioni dell'art. 2473 del Codice Civile.

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso si applicano le disposizioni dell'art. 2437-bis del Codice Civile.

#### **Art. 9 - Finanziamenti dei soci alla società**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

#### **Art. 10 - Titoli di debito**

Ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con delibera dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale, la società potrà emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali. Le condizioni del prestito e le modalità del rimborso saranno stabilite di volta in volta dall'assemblea dei soci ed eventualmente potranno essere modificate previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli di debito.

#### **Art. 11 - Patti e accordi**

Qualunque patto o accordo tra soci, che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di quote o l'acquisto concertato, deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla società.

### **TITOLO II - ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 12 - Assemblea dei soci**

Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il metodo assembleare, salva l'applicazione dell'articolo 17 del presente Statuto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa.

#### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, secondo quanto previsto dalla legge, detto termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni; in tal caso, la ricorrenza delle particolari esigenze deve essere motivata dall'organo con apposita delibera o atto equipollente amministrativo conoscibile dai soci, non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine ordinario.

L'assemblea può essere convocata, inoltre, su istanza di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea è, inoltre, convocata per deliberare sulle richieste di autorizzazione inoltrate dall'organo amministrativo sulle materie ove essa è prevista. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo mediante raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione. La convocazione può essere fatta anche per telefax o per e-mail, purchè sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Sono tuttavia valide le assemblee, anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci Effettivi (ove nominato il Collegio Sindacale) siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi che non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta da cui risulti che gli stessi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, anche in assenza di formale convocazione dell'assemblea; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa alla società, a mezzo posta, telefax o posta elettronica e di essa dovrà essere data menzione nel verbale dell'Assemblea dei soci. La dichiarazione viene conservata agli atti della società quale allegato del Libro delle decisioni dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, da indicare nell'avviso di convocazione. L'assemblea può svolgersi con interventi dislo-

cati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Sarà tuttavia valida l'assemblea non convocata come sopra, qualora, anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (ove nominato il Collegio Sindacale) e sempre che siano rispettate le condizioni del precedente comma.

**Art. 14 - Diritto di intervento nell'assemblea dei soci**

I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate, nè agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o Istituti di credito. Le deleghe devono avere forma scritta, devono essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'assemblea.

**Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente Statuto che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze. Le deliberazioni, entro trenta (30) giorni dalla loro adozione vanno inviate in elenco e con l'indicazione del relativo oggetto al servizio comunale "Controllo società partecipate". Il bilancio, una volta approvato, va depositato, senza indugio e comunque non oltre giorni dieci (10), presso il servizio comunale "Controllo società partecipate" unitamente ad un rapporto sul proprio assetto organizzativo, anche con riferi-

mento alle società controllate, collegate o alle quali comunque partecipi, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti.

**Art. 16 - Presidenza dell'Assemblea dei soci**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di loro assenza, l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età o, in subordine, dalla persona nominata dall'assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto d'intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare. Per ogni seduta l'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra i soci; il verbale dell'assemblea che delibera modificazioni dell'atto costitutivo sarà redatto da un Notaio ai sensi dell'art. 2480 del c.c..

**Art. 17 - Decisioni dei soci in forma di consultazione scritta**

Ad esclusione delle materie riservate per legge o per Statuto alla deliberazione dell'assemblea dei soci e di quelle rinviata all'assemblea dei soci in base all'esercizio delle facoltà previste dallo Statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta. La consultazione scritta può essere attivata da ciascun Amministratore o da uno o più Soci che nel loro insieme rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. L'esecuzione delle formalità di invio ai soci della consultazione scritta può essere delegata anche a terzi. La consultazione scritta dovrà essere trasmessa a ciascun socio che risulti iscritto al momento dell'invio nel Libro dei Soci ed a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo. La trasmissione potrà avvenire a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure a mezzo posta elettronica, rispettivamente a ciascun indirizzo e recapito risultante dai Libri sociali. La consultazione scritta dovrà contenere almeno: la chiara esposizione

degli argomenti sui quali viene chiesta la decisione dei soci; la fissazione di un termine temporale, non superiore ad un mese dal momento dell'invio, entro cui ciascun socio dovrà fare pervenire la propria decisione; l'indicazione del domicilio presso il quale fare pervenire le risposte alla consultazione scritta. Ciascun socio, entro il termine fissato nella comunicazione della consultazione, dovrà far pervenire la propria risposta scritta al domicilio indicato dal soggetto promotore della consultazione a mezzo invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica. La risposta dovrà contenere in modo chiaro la decisione del socio. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. La decisione si considera presa nel mo-

mento in cui giunge la risposta di consenso del socio con cui viene formata la maggioranza richiesta. Le risposte giunte dopo il termine non producono effetti sulla decisione, siano esse favorevoli o meno. Entro dieci giorni da questo momento ed in ogni altro caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine fissato nella comunicazione, il soggetto promotore della consultazione oppure un terzo all'uopo delegato, dopo avere effettuato la conta dei consensi pervenuti, dovrà procedere a informare tutti i soci, gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi dell'esito della consultazione scritta, con le stesse modalità con cui è compiuto l'invio della consultazione. La comunicazione dell'esito dovrà essere redatta in forma di verbale e contenere la chiara descrizione dell'argomento trattato, delle decisioni pervenute dai Soci e delle decisioni prese. Il documento dovrà essere trascritto a cura di un Amministratore nel Libro delle decisioni dei Soci e firmato da almeno un Amministratore. Le lettere pervenute dai soci dovranno essere conservate agli atti della società ed allegare al Libro delle decisioni dei Soci. Le comunicazioni dovranno essere scritte in lingua italiana oppure, in presenza di soggetti stranieri, in lingua inglese. In ogni caso il verbale dell'esito della consultazione scritta da riportare sul Libro delle decisioni dei Soci dovrà essere redatto in lingua italiana.

#### **Art. 18 - Amministrazione**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci. Il socio "Comune di Fermo" nomina la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione; in caso di Amministratore Unico, la nomina spetta al socio "Comune di Fermo". Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e può inoltre eleggere un VicePresidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. Tali nomine avvengono nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi per la redazione dei verbali delle proprie sedute di soggetti esperti in diritto societario scelti anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un'indennità di carica stabilita dall'Assemblea dei soci. Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea che procederà a nominare nuovi Consiglieri che durano in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanere gli Amministratori da essi sostituiti. Se però viene a mancare la metà o più dei Consiglieri eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, se

esistente o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto deve convocare senza indugio l'Assemblea per le nuove nomine. Il comma precedente si applica anche in caso di organo amministrativo composto dal solo Amministratore Unico. Nell'eventualità che un Amministratore sia revocato, in nessun caso avrà diritto ad indennizzo. Gli amministratori nominati dal socio "Comune di Fermo" possono essere revocati soltanto dall'Ente stesso. In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione fino al momento in cui non sarà ricostituito o non verrà nominato il nuovo organo amministrativo.

#### **Art. 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o il Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli Amministratori almeno due giorni liberi prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telex o telefax o e-mail con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni, entro trenta (30) giorni dalla loro adozione vanno inviate in elenco e con l'indicazione del relativo oggetto al servizio comunale "Controllo società partecipate".

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di relazione semestrale al 30 giugno ed al 31 dicembre da trasmettere alla Giunta Comunale ed al servizio comunale sopra indicato entro sessanta (60) giorni dal termine del periodo di riferimento per il primo semestre, unitamente al bilancio annuale appro-

vato per il secondo semestre.

La relazione dovrà contenere una dettagliata descrizione sul generale andamento della gestione, complessiva e per singoli servizi affidati, e sulla prevedibile evoluzione, nonché fornire i dati di bilancio con procedure standardizzate, concordate con il servizio comunale "Controllo società partecipate", e con le riclassificazioni necessarie ai fini dell'apprezzamento di condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario, monetario e reddituale.

**Art. 20 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione in forma di consultazione scritta**

Le riserve per legge o per Statuto alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di quelle rinviate allo stesso Consiglio di Amministrazione in base all'esercizio delle facoltà previste dallo Statuto, le decisioni degli Amministratori possono essere adottate mediante consultazione scritta. La consultazione scritta può essere attivata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Delegato. L'esecuzione delle formalità di invio agli Amministratori e Sindaci Effettivi (ove nominato il Collegio Sindacale) della consultazione scritta può essere delegata anche a terzi. La consultazione scritta dovrà essere trasmessa a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo (ove nominato il Collegio Sindacale). La trasmissione potrà avvenire a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure a mezzo posta elettronica, rispettivamente a ciascun indirizzo e recapito risultante dai Libri sociali. La consultazione scritta dovrà contenere almeno: la chiara esposizione degli

argomenti sui quali viene chiesta la decisione degli Amministratori; la fissazione di un termine temporale, non superiore ad un mese dal momento dell'invio, entro cui ciascun Amministratore dovrà fare pervenire la propria decisione; l'indicazione del domicilio presso il quale

fare pervenire le risposte alla consultazione scritta. Ciascun Amministratore, entro il termine fissato nella comunicazione della consultazione, dovrà fare pervenire la propria risposta scritta al domicilio indicato dal soggetto promotore della consultazione a mezzo invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica. La risposta dovrà contenere in modo chiaro la decisione dell'Amministratore. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori. La decisione si considera presa nel momento in cui giunge la risposta di consenso dell'Amministratore con cui viene formata la maggioranza richiesta. Le risposte giunte dopo il termine non producono effetti sulla decisione, siano esse favorevoli o meno. Entro dieci giorni da questo momento ed in ogni altro caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine fissato nella comunicazione, il soggetto promotore

della consultazione oppure un terzo all'uopo delegato, dopo avere effettuato la conta dei consensi pervenuti, dovrà procedere a informare tutti gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi (ove nominato il Collegio Sindacale) dell'esito della consultazione scritta, con le stesse modalità con cui è compiuto l'invio della consultazione. La comunicazione dell'esito dovrà essere redatta in forma di verbale e contenere la chiara descrizione dell'argomento trattato, delle decisioni pervenute dagli Amministratori e delle decisioni prese. Il documento dovrà essere trascritto a cura di un Amministratore nel Libro delle decisioni degli Amministratori e firmato da almeno un Amministratore. Le lettere pervenute dagli Amministratori dovranno essere conservate agli atti della società ed allegate al Libro delle decisioni degli Amministratori. Le comunicazioni dovranno essere scritte in lingua italiana oppure, in presenza di soggetti stranieri, in lingua inglese. In ogni caso il verbale dell'esito della consultazione scritta da riportare sul Libro delle decisioni degli Amministratori dovrà essere redatto in lingua italiana.

#### **Art. 21 - Rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice in caso di assenza od impedimento del Presidente stesso, con l'uso della firma sociale. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente Statuto, ad uno o più dei suoi componenti. Sono comunque di esclusiva competenza, del Consiglio di Amministrazione non sono delegabili i poteri relativi a:

- a) approvazione del programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti (i programmi devono riguardare tutta l'attività societaria, essere sezionali per servizio affidato ed essere completi di standard tecnici di qualità, fattibilità economica e finanziaria da tradursi in budget);
- b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea dei soci;
- c) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- d) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili di va-

lore superiore ad Euro 100.000,00 (se non già previsto in precedenti atti di programmazione), immobili e brevetti, costituzione di diritti reali di godimento sui beni immobili ed ogni altra operazione immobiliare;

e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;

f) assunzione di mutui;

g) politica tariffaria e fissazione canoni, qualora non diversamente stabilito nei contratti dei servizi affidati e/o in atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente proprietario;

h) contratti ed accordi con Enti Locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società;

i) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; è obbligatoria, in particolare, l'adozione di: codici di autodisciplina interni per l'effettuazione di spese di pubblicità e sponsorizzazioni, per l'acquisto di beni e servizi, per l'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato e per le collaborazioni a progetto. Tali codici sono redatti nel rispetto dei principi generali di: economicità, efficacia ed efficienza trasparenza, pubblicità adeguata ed imparzialità, da garantirsi, ove possibile, con procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa vigente;

l) costituzione di società di ogni tipo, acquisto di aziende e/o rami di azienda. m) i programmi di assunzione del personale.

In sede di approvazione finale degli atti di cui alla lettera a) del presente articolo l'Organo amministrativo deve conformarsi agli indirizzi generali espressi in merito dall'Ente proprietario fatta salva la possibilità di non adeguamento per incompatibilità economica supportata da adeguata motivazione e dalla relazione del Collegio Sindacale. In quest'ultimo caso l'Organo amministrativo deve inviare specifica comunicazione all'Ente proprietario, con allegata la documentazione giustificativa di supporto, entro trenta (30) giorni dall'approvazione.

I poteri sopra elencati spettano all'Amministratore Unico, nel caso si optasse per tale tipo di organo amministrativo.

#### **Art. 22 bis - Autorizzazione dell'Assemblea dei soci**

Nelle materie sotto elencate l'organo amministrativo, per assumere validamente le proprie determinazioni in merito, deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci:

a) approvazione del programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti (i programmi devono riguardare tutta l'attività societaria, essere sezionali per servizio affidato ed essere completi di standard tecnici di qualità, fattibilità economica e finanziaria da tradursi in budget);

b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali, ed in particolare: i codici di auto-disciplina interni per l'effettuazione di spese di pubblicità e sponsorizzazioni, per l'acquisto di beni e servizi, per l'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato e per le collaborazioni a progetto, adottati nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza;

c) le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti e società;

d) la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare la società stessa in enti, istituti e società;

e) alienazione, compravendita e permuta di immobili, costituzione di diritti reali di godimento sui beni immobili;

f) svolgimento di servizio, anche se previsto nello statuto, fuori dell'ambito territoriale del Comune di Fermo per un importo superiore al 5% del fatturato globale accertato nell'ultimo esercizio chiuso;

g) assunzione di mutui, prestazioni di garanzia, fidejussioni e/o forme di indebitamento a medio e lungo termine;

h) costituzione di società di ogni tipo, acquisto di aziende e/o rami di azienda. La richiesta di autorizzazione va inoltrata con l'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa per deliberare in merito.

L'Organo amministrativo deve trasmettere al servizio comunale "Controllo società partecipate" la bozza completa degli atti indicati nelle lettere a), c), e), f), h) del presente articolo. Gli atti di cui alla lettera a) vanno inviati entro il termine ultimo del 15 novembre di ogni anno.

Per i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali, fermo restando il termine ordinario per la convocazione dell'Assemblea, la relativa documentazione va messa a disposizione dei soci almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

#### **Art. 22 ter - Direttore Generale**

La nomina del Direttore Generale è fatta dall'Organo Amministrativo, comprensiva di durata e compenso. Ai fini della nomina il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali adeguate al ruolo da svolgere.

Il Direttore Generale, qualora nominato, esercita i poteri che gli sono delegati dall'Organo Amministrativo fatte salve le attribuzioni e competenze che la legge e lo Statuto attribuiscono espressamente all'Organo Amministrativo stesso.

#### **Art. 23 - Controllo della società.**

Il Collegio Sindacale, che svolge anche la funzione di controllo contabile, si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. All'atto della nomina, l'Assemblea dei soci stabilisce il compenso

del Collegio Sindacale ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale. Il socio "Comune di Fermo" si riserva la facoltà di nominare un Sindaco Effettivo ed il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale svolge anche le verifiche di cui agli art. 3 e 22 del presente Statuto.

L'organo di controllo deve trasmettere al servizio comunale "Controllo società partecipate" copia dei verbali delle adunanze entro il termine di trenta (30) giorni dalla riunione.

### **TITOLO III - BILANCIO ED UTILI**

#### **Art. 24 - Bilancio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

#### **Art. 25 - Utili di esercizio**

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- a) un ventesimo alla riserva legale, fino al raggiungimento di una riserva pari ad un quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale sociale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

### **TITOLO IV - NORME FINALI**

#### **Art. 26 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

#### **Art. 27 - Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la società e ad ogni altro effetto, è quello risultante dal Libro Soci.

#### **Art. 28 - Clausola arbitrale**

Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle ove è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovesse insorgere tra la società ed i suoi componenti, soci, Amministratori, Liquidatori o tra detti componenti, tra soci, tra organi societari, tra organi e soci, in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia del presente Statuto e degli atti e rapporti da esso derivanti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, sarà deferita al giudizio di un Arbitro Unico, che giudica ritualmente secondo diritto, nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società. L'istanza di attivazione è inoltrata dalla parte più diligente. L'Arbitro Unico stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Per le medesime controversie la competenza potrà essere devoluta, su accordo fra le parti, anche agli organismi di conciliazione di cui al D.Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 5 (art. 38).

#### **Art. 29 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.